

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE LIGURIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 “SPEZZINO”

Via XXIV Maggio, 139 – 19124 LA SPEZIA

U.O. Gestione Risorse

Tel. 0187/533512 – Fax 0187/534300

Responsabile del Procedimento: Dottoressa Laura Oliveri

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE PER LA DURATA DI ANNI DUE RINNOVABILE DI FARMACI

ART. 1 - OGGETTO E QUANTITA' DELLA FORNITURA

Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura globale in somministrazione di tutti i Farmaci occorrenti alle strutture di questa Azienda USL (di seguito denominata Azienda).

La fornitura comprende la somministrazione delle tipologie di farmaci elencati nell'allegato 1, parte integrante del presente capitolato, e suddiviso in N 819 Lotti.

La fornitura riguarda Farmaci soggetti a somministrazione in ambito ospedaliero e dispensazione in regime di distribuzione diretta attraverso le farmacie private, dei farmaci di cui all'allegato 2 del D.M. 22/12/2000, ai sensi delle vigenti disposizioni, con eventuale automatico adeguamento a future disposizioni di settore.

L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 358/1992 e successive modificazioni e integrazioni, in base al criterio del prezzo più basso.

Per alcuni lotti (Lotti complessi), specificatamente indicati nell'Allegato 1 è stato adottato il criterio di valutazione basato sulla equivalenza terapeutica, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Tecnica Interaziendale Farmaci (CTIF).

Ai sensi della Legge n. 287/90 è fatto divieto alle imprese offerenti di ripartire, anche mediante raggruppamento temporaneo, il mercato, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza.

Eventuali ipotesi d'abuso saranno notificate all'autorità competente.

E' fatto altresì divieto di presentare offerta da parte di Ditte controllate, controllanti o comunque collegate ad altra offerente.

L'ipotesi di collegamento riguarda esclusivamente gli aspetti di commercializzazione dei prodotti, non quelli produttivi. La situazione vietata potrà essere verificata d'ufficio.

ART. 2 - QUANTITATIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA

I quantitativi complessivi riportati sull' Allegato 1 sotto la voce "Totale Quantità" sono riferiti al fabbisogno complessivo dell'Azienda per il primo anno del contratto.

I quantitativi sono puramente indicativi e non configurano determinazione dell'entità della somministrazione; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il consumo dei Farmaci è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico.

L'Aggiudicataria, pertanto, dovrà somministrare all'Azienda le quantità di medicinali che saranno effettivamente richieste in ogni singolo ordine, senza sollevare eccezione alcuna relativamente all'entità dell'ordine ed alle condizioni economiche previste.

Per i lotti che verranno aggiudicati nella misura del 70%-80% del fabbisogno complessivo (come da indicazione nell'ambito della descrizione dei lotti), si procederà per il completamento del fabbisogno con successive procedure.

L' Azienda si riserva la facoltà, nel corso del periodo di validità del contratto, di sospendere o interrompere la fornitura dei prodotti nel caso in cui:

- a. siano stati immessi in commercio Farmaci Generici che presentano prezzi concorrenziali e più vantaggiosi;
- b. siano stati immessi in commercio nuovi Farmaci che annullano situazioni di esclusività;
- c. sia stata acquisita nuova documentazione scientifica che giustifichi la revisione o la parziale modifica delle valutazioni precedentemente assunte;
- d. in caso di attivazione di Convenzioni Consip o gare regionali o per gruppi di acquisto con condizioni più favorevoli.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di fornitura avrà durata biennale con decorrenza dalla data di aggiudicazione della fornitura.

L'Azienda si riserva la facoltà di interrompere anticipatamente il contratto nei casi indicati nel precedente articolo 2, comma 5, e/o in caso di specifiche disposizioni nazionali o regionali al riguardo.

L' Azienda si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore anno, previa ridefinizione dei termini contrattuali pattuiti e consequenziale adozione di apposito atto deliberativo, da notificarsi alla Ditta Aggiudicataria (di seguito detta Aggiudicataria) nei tre mesi antecedenti alla scadenza dell'apposito contratto originario.

L'Aggiudicataria dovrà impegnarsi ad effettuare, se richiesta, una fornitura suppletiva per un periodo non superiore a 90 giorni, alle stesse condizioni contrattuali determinate a seguito della aggiudicazione, al fine di garantire l'esecuzione della nuova procedura di gara.

ART. 4 - QUALITA' DELLA FORNITURA

A) REQUISITI DI LEGGE

I Farmaci oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo Nazionale e Comunitario, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio.

Per gli emoderivati l'Aggiudicataria della fornitura dovrà produrre, ad ogni consegna effettuata, i relativi certificati d'analisi.

B) REQUISITI TECNICI

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto richiesto nell'allegato tecnico in termini di principio attivo, dosaggio e forma farmaceutica.

Qualora, nel corso della fornitura, l'Azienda avesse necessità di acquistare, in seguito a specifiche richieste, prodotti contenenti lo stesso principio attivo, ma con forma farmaceutica o dosaggio non previsti attualmente nell'Allegato Tecnico, tali prodotti saranno acquistati nell'ambito del contratto con l'Aggiudicataria del lotto corrispondente al principio attivo in questione, con la stessa percentuale di sconto offerta in gara rispetto al corrispondente prezzo al pubblico.

C) CONFEZIONAMENTO

I farmaci dovranno essere confezionati in modo tale che ne sia garantita la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

Il confezionamento e l'etichettatura dovranno consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa: tali diciture dovranno figurare, sia sui recipienti o condizionamenti primari a diretto contatto del prodotto sia sull'imballaggio secondario esterno, come da D.Lgs. 540/92.

La data di scadenza, il numero di lotto ed eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei farmaci dovranno essere chiaramente leggibili e decifrabili.

Le singole confezioni dei farmaci devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute, pertanto dovranno:

- riportare il codice a barre per la lettura ottica;
- utilizzare contenitori di plastica o di altro materiale corrispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente;
- essere forniti in confezione ospedaliera con eventuale fustello debitamente annullato.

Inoltre:

- Le stampigliature o le impressioni a secco dovranno essere apposte direttamente sulle singole confezioni e non con etichette autoadesive anonime.
- I prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione durante il trasporto, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare a caratteri ben leggibili, in lingua italiana, la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento.
- Tutti i prodotti, anche in funzione della loro validità, dovranno avere al momento della consegna almeno 2/3 della loro validità.

D) CAMPIONATURA

Non è richiesta la presentazione della campionatura.

L'Azienda, tuttavia, si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale campionatura dei Farmaci per i quali, a suo insindacabile giudizio, si renda necessaria la valutazione di conformità (compiuta, ad esempio, sul confezionamento) della stessa fornitura, anche nella fase successiva all'acquisizione delle offerte economiche e della documentazione tecnica.

ART. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI SU AGGIORNAMENTO PRODOTTI E/O SERVIZI

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle Normative Nazionali e/o alla Legislazione Comunitaria per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia.

Se durante il periodo di fornitura sopravvenissero innovazioni normative in merito, l'Aggiudicataria sarà tenuta a conformare la qualità dei prodotti forniti alle sopravvenute norme, senza aumenti di prezzo, ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture già erogate, qualora ne fosse vietato o limitato l'uso.

L'Azienda si riserva la facoltà, durante il periodo di fornitura, di sospendere o interrompere la fornitura dei prodotti che non risultassero più utilizzabili a seguito di variazioni di indirizzi terapeutici stabiliti dalla Commissione del Prontuario Terapeutico Aziendale.

Fermo restando le condizioni di fornitura stabilite, l'Aggiudicataria, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi prodotti di composizione analoga a quelli forniti, che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, può proporre alla stazione appaltante, la sostituzione con detti prodotti alle medesime condizioni contrattuali o a condizioni migliorative.

Qualora fossero immessi in commercio successivamente all'aggiudicazione della gara, durante il periodo di validità della stessa (2 anni +1), prodotti omologhi o uguali (generici o copia) al prodotto aggiudicato, l'Azienda si riserva di verificare la congruità del costo/terapia del prodotto aggiudicato rispetto a tali prodotti.

ART. 6 - CONSEGNE DELLA FORNITURA

I prezzi di aggiudicazione s'intendono per merce franco magazzino

La riduzione dei costi di logistica per il fornitore in corso di contratto, per effetto della riduzione dei punti di consegna, potrà essere oggetto di rinegoziazione del prezzo.

L'Aggiudicataria dovrà consegnare la fornitura a proprio rischio - sostenendo tutte le opportune spese - nelle quantità di volta in volta richieste dall'Azienda attraverso buoni d'ordine o modelli conformi in uso; la consegna avverrà presso i magazzini e nelle località espressamente indicate nei buoni di ordinazione.

Le operazioni di scarico dei prodotti dovranno essere effettuate dal personale utilizzato dalla Aggiudicatrice per la consegna.

La consegna dei prodotti, presso la farmacia e/o magazzino, secondo quanto indicato nel buono di ordinazione previamente rilasciato dall'Azienda, dovrà avvenire, salvo diversa disposizione, ENTRO 5 giorni lavorativi (in casi di eccezionale urgenza ENTRO 72 ORE) dalla data dell'ordine, **salvo il caso dei prodotti contrassegnati con (*) che dovranno essere forniti al massimo in 24-48 ore.**

Qualora l'Aggiudicataria non possa assolvere l'ordine ricevuto secondo le suddette modalità, dovrà darne opportuna e tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia dell'Azienda, concordando, con il consenso dell'Azienda, la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, in quantità sufficiente a coprire il fabbisogno fino alla consegna del saldo.

Rimane fermo per l'Azienda il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente.

I documenti di trasporto dovranno obbligatoriamente riportare, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, anche le seguenti indicazioni:

- ✓ Luogo di consegna;
- ✓ Numero e data dell'ordine;
- ✓ Numero di lotto di produzione e scadenza dei singoli prodotti.

In mancanza di tali dati, l'Azienda respingerà i prodotti al mittente senza che l'Aggiudicataria possa sollevare obiezione alcuna.

L'Aggiudicataria deve garantire, anche durante le fasi di trasporto, la rigorosa osservanza delle modalità idonee alla perfetta conservazione dei prodotti, secondo quanto specificato nell'art. 4 del presente Capitolato.

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Azienda la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- Indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato per farmaci emoderivati, sieri ed immunoglobuline;
- Sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione in tutti gli altri casi.

In particolare l'Aggiudicataria dovrà comunicare tempestivamente per iscritto all'Azienda la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando per ogni prodotto:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 8 del presente Capitolato.

ART. 7 - CONTROLLI SULLE FORNITURE

Tutte le singole confezioni dei prodotti inviati devono essere sigillate in modo tale da lasciare traccia, se manomesse.

Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dalle Farmacie interne cui il materiale è di volta in volta destinato; la firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica la mera rispondenza tra il numero di colli ricevuti e quello indicato nella bolla di consegna.

La quantità dei prodotti consegnati è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino della Farmacia e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Aggiudicataria.

In caso di mancata rispondenza ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

1. Restituzione della merce all'Aggiudicataria, che sarà tenuta a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dal Servizio Farmacia;
2. Restituzione della merce all'Aggiudicataria senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera l'Aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano sorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

ART. 8- PENALI E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI

In caso di inadempienza agli obblighi derivanti dal contratto, l'Azienda invierà formale diffida, con specificazione motivata delle contestazioni e indicazione dei termini entro i quali conformarsi.

Dopo **due** contestazioni scritte, anche non consecutive l'una all'altra, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.

In tal caso l'Aggiudicataria risponderà dei danni derivanti per l'Azienda da tale risoluzione anticipata.

A) MANCATA CONSEGNA

Qualora l'Aggiudicatario non effettuasse in tutto o in parte la consegna del farmaco richiesto, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità di cui al successivo Art. 9, incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità e di indennizzo dovuti, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Per mancata consegna si intende l'inutile decorso di 8 giorni lavorativi dal termine ultimo fissato nell'ordine, o, in mancanza, da quanto indicato nell'art. 6 del presente Capitolato: il periodo che va dal termine ultimo fissato nell'ordine per la consegna all'ottavo giorno successivo configura l'ipotesi di ritardo nella consegna.

La mancata consegna parziale è equiparata alla mancata consegna totale, determinando le medesime conseguenze: l'Azienda potrà, pertanto, risolvere il contratto secondo le modalità di cui all'articolo 9 del presente Capitolato, incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità e di indennizzo; la stessa Azienda, pertanto, si riserva la facoltà di agire per il risarcimento dei maggiori danni patiti nell'occasione.

Inoltre, nell'ipotesi di mancata erogazione parziale della fornitura da parte dell'Aggiudicatario, l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere all'acquisto sul mercato dei medicinali necessari; in questo caso la controparte inadempiente dovrà liquidare all'Azienda la differenza tra il prezzo corrisposto per l'acquisto dei farmaci suddetti ed il prezzo pattuito nel contratto.

L'Azienda si riserva, infine, la facoltà di comminare all'Aggiudicatrice inadempiente una penale pari al 10% del valore della mancata fornitura.

B) RITARDI NELLA CONSEGNA

Per ogni giorno solare di ritardo sulle consegne, e con riserva degli eventuali ulteriori danni, le Aziende potranno applicare una penale pari al 5% sul valore della ritardata consegna.

L'Azienda disporrà del diritto di acquistare presso altre imprese i prodotti occorrenti, in danno del fornitore inadempiente: resterà cioè a carico della parte inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda, a causa dell'inadempienza stessa.

Nell'ipotesi di ripetuti ritardi nella consegna, l'Azienda si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con le modalità di cui al successivo **Art. 9**, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

C) FORNITURA DI PRODOTTI DIFFORMI

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere in uno dei seguenti modi:

- Restituzione della merce all'Aggiudicatario che sarà tenuta a ritirarla a sue spese ed a sostituirla entro i termini indicati dal Servizio Farmacia.
In caso di ritardo nella sostituzione, l'Azienda potrà applicare la penale prevista per la ritardata consegna;

- Restituzione della merce all'Aggiudicataria, che sarà tenuta a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Nel caso di ripetuta fornitura di prodotti difformi, l'Azienda si riserva di considerare risolto il contratto con le modalità di cui al successivo **Art. 9**, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

Sarà equiparato alla mancata consegna, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente 1° comma del punto a), il comportamento dell'Aggiudicataria che, intimata, non provveda entro il termine ultimo fissato al 2° comma del precedente punto a), a ritirare e a sostituire, con spese a proprio carico, i prodotti non conformi a quanto richiesto e/o con validità inferiore a quella richiesta, con altri aventi le caratteristiche pattuite.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere "*ipso facto et jure*" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, inviata a mezzo telefax, nelle seguenti ipotesi:

- a) esercizio facoltà di recesso ex art. 1671 c.c.;
- b) gravi motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) cessazione dell'attività dell'Aggiudicataria, procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'Aggiudicataria stessa;
- e) cessione del contratto ad altre Imprese;
- f) subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- g) contestazione scritta, da parte dell'Azienda, per due volte (anche non consecutive) della qualità e/o quantità dei prodotti erogati;
- h) mancata esecuzione della prestazione entro i termini tassativamente prescritti
- i) reiterato inadempimento delle consegne, ai sensi del precedente **Art. 7**;
- j) motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del prodotto effettuati nel corso dell'esecuzione contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'Aggiudicataria, l'Azienda ha il diritto di incamerare la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Allo scopo quest'Azienda potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie dell'Aggiudicataria nei propri confronti.

Tutti i danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno imputati alla controparte Aggiudicataria.

ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere intestate a: AUSL n. 5 "Spezzino" Via XXIV Maggio, 139 – 19100 La Spezia.

La fornitura risulta finanziata con i normali mezzi del bilancio dell'Azienda.

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 4 c. 2 del D.Lgs n. 231/02 le parti convengono che, in considerazione dei termini necessari all'effettuazione delle verifiche e delle procedure contabili, il termine di pagamento è di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura; oltre tale termine si applicherà il tasso di interesse pari al BCE senza maggiorazioni su richiesta della Ditta aggiudicataria.

ART. 11 - ADEGUAMENTO PREZZI

Durante il periodo contrattuale i prezzi potranno subire i seguenti adeguamenti:

1. Eventuali **diminuzioni** del prezzo al pubblico, sia per effetto di provvedimenti normativi che di decisioni del fornitore, opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei provvedimenti relativi e determineranno una corrispondente, proporzionale, riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo sconto (applicato sul Prezzo al Pubblico deivato), proposto in sede di gara.
2. Eventuali variazioni in aumento del prezzo al pubblico, conseguenti a disposizioni normative, non saranno riconosciute. Potranno essere oggetto di contrattazione soltanto allo scadere del contratto, in occasione del rinnovo contrattuale.
3. L'eventuale immissione in commercio di uno o più Medicinali generici comporterà l'obbligo del fornitore di adeguare il prezzo contrattuale ad una quotazione non superiore a quella del generico con prezzo più basso; conseguentemente lo sconto offerto in gara risulterà aumentato nella misura atta a rendere il prezzo contrattuale equivalente al prezzo al pubblico del Medicinale generico decurtato dello sconto di legge, qualora questo prezzo risultante fosse inferiore al prezzo di aggiudicazione.
4. Analogo adeguamento opererà nel caso in cui il SSN rimborsi al Farmacista un prezzo corrispondente al prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale .Conseguentemente, lo sconto offerto in gara risulterà aumentato nella misura atta a rendere il prezzo contrattuale equivalente al prezzo al pubblico del corrispondente Medicinale a prezzo più basso disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, decurtato dello sconto di legge, qualora questo prezzo risultante fosse inferiore al prezzo di aggiudicazione.

In caso di rifiuto da parte del fornitore ad applicare la condizione sopra prevista, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto senza che nulla possa essere vantato od eccepito.

E' fatto onere alle ditte aggiudicatarie, in caso di variazione del prezzo al pubblico in aumento o in diminuzione di comunicare il nuovo prezzo risultante, in applicazione delle norme di cui al presente articolo.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO DELLA FORNITURA

Ai sensi dell'art. 16 comma 1 e successivi del D.Lgs n. 358/1992, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.402/1998, la Ditta Partecipante dovrà indicare nelle relazioni tecniche e

nell'offerta economica, la parte della fornitura che intende eventualmente appaltare a terzi, fino ad un massimo del 30% dell'intera fornitura.

Qualora le Ditte Partecipanti non indichino nell'offerta la porzione dell'appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi, è espressamente vietato all'Aggiudicataria cedere a terzi, o comunque dare in subappalto, parte della stessa fornitura, senza la preventiva autorizzazione scritta della stessa Azienda.

ART. 13 - MUTAMENTO CONDIZIONI INIZIALI

Qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente Capitolato e, in particolare, nel caso in cui siano modificate le disposizioni a livello normativo Regionale o Nazionale, con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'Azienda, la stessa si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto d'appalto.

L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto, in particolare in presenza di offerte che superino le proprie previsioni di spesa, ciò avverrà senza che le Ditte Partecipanti possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione.

ART. 14 - CONTRATTO ESTIMATORIO

Alle ditte offerenti è richiesto di dichiarare l'eventuale disponibilità ad eseguire le forniture in regime di "Contratto Estimatorio" (art.1556 – 1557 – 1558 c.c.), senza oneri per l'Azienda, la quale assumerebbe a proprio carico i doveri di custodia dei beni in deposito, comprese le conseguenti coperture assicurative.

L'opzione non influisce sui meccanismi di aggiudicazione di gara, se non in caso di offerte uguali o a punteggio uguale.

ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Aggiudicataria, a titolo di garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto dovrà versare un deposito cauzionale definitivo, nella misura del 5% dell'ammontare presunto annuale del contratto, costituito, a scelta del partecipante, in contanti e/o assegno circolare da depositarsi presso il Tesoriere dell'Azienda, in titoli di stato od a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nei modi stabiliti dalla Legge 10/06/1982 n° 348.

L'Azienda si riserva di prescindere dal deposito cauzionale definitivo, qualora il contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento dell'offerta stabilito nella misura dello 0,10%.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale annuale o del rinnovo e sarà restituita al contraente entro 30 (trenta) giorni dallo scadere di tale termine.

ART. 16 – SPESE

Sono a carico dell'Aggiudicataria, senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'Azienda, tutte le spese relative al contratto, maturate sia all'atto dell'aggiudicazione che successivamente.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Azienda e l'Aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto competente a decidere sarà il Tribunale della Spezia.

ART. 18 – VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICATE

L'Azienda si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate attraverso l'acquisizione della documentazione originale o con altre modalità consentite dalla legge.

Qualora, a seguito delle verifiche disposte, l'Azienda accerti che l'Aggiudicataria ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di immediata decadenza dalla aggiudicazione.

Il provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione, comporterà la segnalazione del reato alla competente Autorità Giudiziaria.

Per la Ditta offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL RESPONSABILE U.O. Gestione Risorse
(Dott.ssa Laura Oliveri)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 cod. civ. si intendono specificatamente approvati gli artt. 9-10-13-14-15-16-17.

per la Ditta offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

INDICE ALLEGATI:

- Allegato 1 : FABBISOGNO